



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOVVENZIONI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 10/91 definisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad Enti pubblici e privati, associazioni, gruppi.

Gli interventi si articolano in:

- a) **Contributi ordinari**, diretti a sostenere l'attività complessivamente svolta a carattere ordinario che abbia finalità di interesse pubblico e sia coerente con gli indirizzi politico amministrativi del Comune.
- b) **Contributi straordinari**, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una specifica manifestazione o iniziativa, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico e/o che promuova l'immagine della città e sia coerente con gli indirizzi politico amministrativi del Comune.
- c) **Sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da una Associazione o altri soggetti e che rientra nei suoi indirizzi programmatici.
- d) **Patrocinio**, inteso come partecipazione dell'Amministrazione Comunale, senza oneri, alle iniziative, anche al di fuori del territorio Comunale, qualora rivestano significati e contenuti di interesse per la comunità locale.

Il patrocinio può essere associato ad un onere economico per l'Amministrazione relativo alle sole spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o quelle per l'acquisizione del permesso SIAE o quelle per premi di rappresentanza.

L'Associazione è comunque, come per i contributi e le sovvenzioni, obbligata ad apporre sul materiale pubblicitario il patrocinio del Comune con il logo e la dicitura.

L'uso improprio ed indecoroso del logo che può arrecare danno o disonore al Comune e all'Amministrazione Comunale, comporterà l'immediata revoca dell'atto di concessione.

ART. 2

Soggetti destinatari dei benefici

Destinatari dei benefici sono: gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i gruppi culturali, sportivi e ricreativi, di impegno sociale, di promozione turistica, le organizzazioni di volontariato, i comitati per feste ed attività particolari, tutti che non perseguono fini di lucro, hanno sede legale e svolgono la loro attività istituzionale nel territorio del Comune.

Gli Enti che non hanno sede legale e non svolgono la loro attività istituzionale nell'ambito del territorio comunale possono accedere solo ai benefici di cui alle lettere b, c, d, dell'art. 1, per iniziative di carattere eccezionale di interesse per l'Amministrazione Comunale da svolgere nell'ambito comunale o che comunque ne promuovano o ne accrescano il prestigio e l'immagine.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- ai contributi, alle sovvenzioni e alle forme agevolative comunque denominate, dovute in virtù di particolari leggi statali o regionali o di altri Regolamenti;
- ai contributi assistenziali;
- alle agevolazioni che riguardano iniziative, attività e servizi organizzati e/o promossi da soggetti terzi, allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e risonanza e per la stretta correlazione con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione decide di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe;
- benefici erogati ad enti, associazioni sportive, ricreative, culturali ed altro, aventi sede nel territorio, per progetti, servizi o iniziative continuativi nel tempo;
- interventi in favore delle istituzioni scolastiche;
- ai contributi e alle sovvenzioni in favore di organismi che attuano interventi ed iniziative rispondenti agli obbiettivi del Comune, di supporto agli interventi comunali ed in particolare possono agire con tempestività per evitare disagi.

ART. 3

Finalità ed Aree di intervento

Le attività e le iniziative da attuare dovranno rientrare nelle competenze istituzionali che le leggi vigenti attribuiscono alla Amministrazione Comunale, dovranno svolgersi in armonia con le finalità perseguite dal Comune, all'interno

del territorio Comunale o dovranno comunque promuoverne ed accrescerne il prestigio e l'immagine.

Sono finalizzati alla promozione al sostegno e allo sviluppo di attività, iniziative e manifestazioni aventi rilevanza pubblica e sociale nei seguenti settori di intervento:

Culturale, Folkloristico, Sociale, Sportivo, Ricreativo, di Promozione Turistica.

ART. 4

Modalità di accesso

Le richieste di contributi, sovvenzioni o patrocinio, dovranno essere dirette al Sindaco, da parte di Enti, Associazioni etc. che perseguono le finalità previste all'art. 3 e svolgono attività alle stesse inerenti.

Le domande, rivolte all'ottenimento dei contributi a sostegno delle attività a carattere ordinario ed istituzionale di cui al punto a) dell'art. 1 devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le attività.

In fase di prima applicazione non si terrà conto del suddetto limite temporale.

Le richieste per i benefici di cui ai punti b), c), d), che hanno carattere peculiare e non ricorrente, possono essere inoltrate in qualsiasi tempo, e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta e nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 5.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

Le istanze, opportunamente motivate, sottoscritte dal legale rappresentante, devono contenere:

- a) denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA.
- b) Generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante.
- c) Indicazione delle attività e dell'ammontare del contributo richiesto.
- d) Grado di coinvolgimento dei cittadini.

Per gli interventi di cui al punto a) dell'art. 1 deve essere allegata relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente e consuntivo, programma e bilancio di previsione relativo all'anno cui si riferisce la richiesta precisando anche le entrate previste

Per gli interventi di cui ai punti b), c), d), dell'art. 1 deve essere allegata relazione illustrativa sulle attività da realizzare e per i punti b) e c) del suddetto art. 1 anche il piano finanziario con previsione di spesa e contributo richiesto in proporzione al costo complessivo.

Deve essere allegata, inoltre, copia dello statuto e/o atto costitutivo.

Il responsabile del settore di competenza, esamina la richiesta e la sottopone alla Giunta Municipale che decide in merito e provvede con proprio atto alla erogazione dei benefici.

ART. 5

Criteria per l'ammissione al beneficio

L'Amministrazione Comunale, nel valutare le richieste, terrà conto dei seguenti elementi:

- Conformità agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione;
- Rilevanza sociale, economica, culturale ed artistica;
- Valorizzazione delle espressioni di volontariato e di solidarietà sociale, finalizzate ad iniziative che altrimenti farebbero maggiore carico al bilancio comunale;
- Capacità di gestire le iniziative con criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Garanzia di maggiore qualità ed esperienza nel gestire le iniziative;
- Valorizzazione della realtà locale e promozione turistica;
- Rilevanza territoriale o tradizionale;
- Grado di coinvolgimento dei cittadini e di attivazione di risorse del tessuto socio-economico e culturale della comunità locale.

ART. 6

Erogazione dei benefici

I benefici di che trattasi sono concessi dalla Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e comunque fino a un massimo di € 5.000,00 per ogni intervento.

I contributi straordinari di cui al punto b) dell'art. 1 vengono concessi in misura non superiore all'80% del costo dell'iniziativa.

La Giunta Municipale, se lo ritiene opportuno e necessario, trattandosi di enti senza scopo di lucro, potrà deliberare anche di anticipare una quota fino al 50 % del contributo concesso, previa rivalsa qualora le attività non vengano realizzate così come previsto.

La liquidazione dei benefici, alla quale si provvede tramite determinazione dirigenziale, sarà effettuata, previa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione, dietro presentazione di:

- rendiconto delle spese e documentazione giustificativa;
- relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello realizzato;
- dichiarazione attestante di non avere ottenuto, per le stesse attività o iniziative, contributi o sovvenzioni da altri Enti o, in caso diverso, eventuale dichiarazione attestante che detto contributo non copre le spese rientranti in quello comunale.

Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 7

Obblighi dei beneficiari

La concessione dei benefici di cui all'art. 1 è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarli esclusivamente per i fini per i quali sono stati concessi. Qualora le previsioni di spesa subiscono variazioni rispetto a quanto indicato nell'istanza, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

I soggetti che godono dei benefici di cui all'art. 1 sono tenuti ad evidenziare e pubblicizzare nelle loro attività, che vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 8

Sanzioni

Fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalla legge, l'inosservanza della disposizione di cui alla seconda parte del precedente art. 7 comporterà oltre alla revoca dei benefici concessi l'inammissibilità di ulteriori richieste per un periodo che sarà determinato dalla Giunta Municipale in misura non inferiore ad anni 3 e fino a 5 anni.

ART. 9

Disposizioni finali

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti nei quali abbia accordato benefici.

ART. 10

Norme di rinvio

Sono abrogate le precedenti norme in contrasto con il presente regolamento, per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

Il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con deliberazione di C.C. n° 3 del 15-03-1992 è abrogato nella parte inerente alla concessione dei benefici riportati nel presente regolamento.